



## COMUNE DI POMARETTO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### **DETERMINAZIONE N. 53**

**17/04/2026**

**OGGETTO: FUNERALE DI POVERTA' - IMPEGNO DI  
SPESA\_CIG\_BB4DED8267**



## **FUNERALE DI POVERTA' - IMPEGNO DI SPESA\_CIG\_BB4DED8267**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Premesso che la legge 28 febbraio 2001, n. 26 dispone la gratuità della inumazione in campo comune della salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari;

Viste:

- la nota dell'A.S.L.TO3, Prot.N.0045649/2026 del 15.04.2026, pervenuta al prot. n. 1637 del 16.04.2026, con la quale viene richiesta urgentemente la presa in carico e l'espletamento del funerale di povertà della Sig.ra R.L. deceduta a Pomaretto in data 31.03.2026, residente in vita nel comune di Pinerolo, in quanto non è stato possibile reperire alcun parente disponibile a farsi carico della sepoltura;
- la relazione sociale;
- la nota del Comune di Pinerolo Prot.N.0030701/2026 - RIF.0030284/2026 del 16.04.2026, presa in carico per funerale di povertà Sig.ra – R.L. deceduta presso CAVS Pomaretto;

Visto l'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990 che dispone: "Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza [...]";

Visti l'art. 2, commi 3 e 4, e l'art. 6 comma 4 della legge n. 328/2000 che pone a carico del Comune di residenza l'onere dei servizi e delle prestazioni per le persone in stato di indigenza;

Visto l'art. 1, comma 7-bis della Legge n. 26/2001 il quale dispone che la gratuità del servizio di cremazione, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, aggiungendo peraltro che "...l'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri...", sempre a carico dei privati;

Visto l'art. 5, c. 1, della legge n. 130/2001 che, pur trattando esclusivamente di cremazione, stabilisce come, nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese, anche per gli adempimenti cimiteriali connessi, possano essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione;

Ritenuto pertanto che siano soddisfatti i presupposti per aderire alla richiesta dell'ASL TO3 e dare corso al funerale di povertà, in quanto intervento obbligatorio, mediante affidamento in appalto a impresa di onoranze funebri;

Dato atto che, per opportuno confronto, sono stati richiesti a stretto giro preventivi per il servizio funebre di base ai seguenti operatori economici:

GARDENIA SNC di Perosa Argentina

LA GINESTRA di Villar Perosa

ARCENCIEL SRL di Villar Pellice

Visti i preventivi pervenuti dalle tre ditte;

Rilevato che per l'importo del contratto si procede ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con affidamento diretto all'impresa – ARCENCIEL S.r.l. – che ha offerto il prezzo più basso alle condizioni minime di fornitura indicate dalla stazione appaltante, per l'espletamento di:

- Disbrigo pratiche
- Trasporto salma dall'Ospedale al Cimitero di Pomaretto
- Cofano accessoriato
- Personale
- Lapidina provvisoria plastificata

Considerato che:

- l'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti è una funzione amministrativa relativa alla materia di "beneficenza pubblica", come previsto dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- il testo legislativo regolante la materia è, come è noto, il D.P.R. n. 285/1990, "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- l'art. 1, comma 7 bis della Legge n. 26/2001 disciplina l'assunzione delle spese da parte dell'amministrazione comunale. Lo stesso stabilisce che la gratuità dell'inumazione, cremazione e esumazione ordinaria è limitata alle persone indigenti, agli appartenenti ad una famiglia non abbiente, nonché a coloro, i cui familiari sono irreperibili o se questi hanno rinunciato all'eredità;
- ai sensi dell'art. 48, D.P.R. n. 803/1975, quando non venga richiesta altra destinazione, nei cimiteri devono essere ricevuti:
  - i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse la residenza in vita;
  - i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso la residenza in vita;
  - i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - i nati morti;
  - i resti mortali delle persone sopra elencate.
- l'obbligo di provvedere alla materiale sepoltura fa carico al comune di decesso ex art. 50, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, in ossequio al principio implicito e, così, fondativo di tutto il nostro ordinamento di polizia mortuaria secondo cui l'inumazione deve avvenire spontaneamente nel luogo di morte;
- l'onere che deriva dal decesso (trasporto al cimitero del luogo di morte, onere dell'inumazione, onere dell'esumazione ordinaria compiuto il periodo ordinario di rotazione in campo di terra) risulta ormai a carico unicamente del comune di ultima residenza, in quanto la legge 8/11/2000, n. 328 attribuisce l'onere dei servizi e prestazioni per le persone in stato di indigenza o di bisogno sia a carico del comune di residenza;
- residualmente, l'evenienza di decesso di persona non indigente, ossia non segnalata ai servizi sociali e da quest'ultimi presa in carico e morta sola (es. soggetto ignoto); le spese, in ultima istanza, sono a carico del comune di decesso, non essendo ravvisabile alcun altro centro di spesa legittimato ad erogare denaro per la prestazione d'istituto;
- quest'ultimo, però, potrà anche in un secondo momento rivalersi nei confronti di parenti rintracciati successivamente secondo il principio della gestio negotiorum ex artt. 2028 – 2032 Cod. Civile o, ad ogni modo, ricorrendo agli usuali strumenti civilistici per la ripetizione della somma anticipata, sino ad attivare la procedura d'iscrizione a ruolo;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2009 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b) secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di

importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Vista la definizione di affidamento diretto di cui all'art.3 lett. d) dell'allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 secondo cui è "...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett.a e b, del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal codice...";

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.Lgs 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:

- dar corso a n. 01 funerale di povertà;
- oggetto dell'acquisizione: svolgimento n. 01 funerale di povertà c/o cimitero comunale di Pomaretto;
- importo del contratto: € 900,00 non soggetto ad IVA;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Considerato che questo Ente ha provveduto a dotarsi di una propria piattaforma telematica, nella fattispecie TRASPARE, il cui link di collegamento, presente sul sito istituzionale del Comune, è il seguente: <https://comunepomaretto.traspere.com/>, per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, in alternativa all'utilizzo della piattaforma <https://www.acquistinretepa.it/>;

Preso atto che:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità **CIG BB4DED8267**, per la prestazione in oggetto;
- l'ufficio ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, in corso di validità;

#### **Richiamato:**

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 02.07.2024, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.12.2025, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUPS 2026-2027-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.12.2025, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2026, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 18.03.2026, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028;

DATO ATTO che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

### **DETERMINA**

1. di dichiarare la premessa e la relazione sociale dell'ASL TO3, allegata all'originale e sottratta a pubblicazione per tutela della riservatezza, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che si procederà alla predisposizione del funerale per indigenti di cui al Reg. di Polizia Mortuaria, considerato che le motivazioni igienico-sanitarie avanzate dall'ASL TO3 e la situazione sociale, economica e familiare della persona deceduta sono tali da giustificare il funerale di povertà, salvo rivalersi della spesa sostenuta sugli eredi nel caso in cui dovesse emergere una eredità;
3. di impegnare l'importo pari ad euro 900,00 sul cap. 5180/2 codice di bilancio 12.09.1.103, del Bilancio Unico di Previsione 2026-2027-2028, esercizio 2026;
4. di affidare il servizio all'impresa ARCENCIEL s.r.l. di Villar Pellice, per l'importo complessivo di euro 900,00, tramite la piattaforma telematica TRASPARE, Codice Interno: GA-00109;
5. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e dell'art.15 del D.Lgs. n.36 del 31.03.2023, è il Responsabile E.Q. del Servizio Tecnico/Amministrativo;
6. di dare atto che all'atto della presentazione della fattura, l'imponibile dovrà essere liquidato in favore della ditta fornitrice e l'IVA, invece, dovrà essere versata direttamente all'erario;
7. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, c. 5, D.Lgs n.267/2000);
8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
9. di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio finanziario 2026;
10. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
11. che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, D.Lgs. n.267/2000, il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
12. che la prestazione professionale in oggetto è sottoposta all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 136/2010;

13. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare;
14. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente F.to: Danilo BREUSA